

## CONTENZIOSO

## ***Il meccanismo di compensazione a due vie ha natura tributaria***

di **Stefano Chirichigno, Vittoria Segre**

Seminario di specializzazione

### **Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali**

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Quando, ormai quasi due anni fa, i **produttori si videro arrivare fatture emesse dal GSE** con la causale “*rettifica del prezzo di cessione dell'energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4,- Contratto XYZ*”, la registrazione obtorto collo della “pseudofattura” del GSE - alla stregua di un **qualsiasi documento di addebito** (magari solo in contabilità generale senza transitare per i registri Iva) - fu una **soluzione di fatto obbligata**. È chiaro che tali fatture non potevano essere serenamente “respinte” (come, senza tema di smentita, avrebbero dovuto) **dai produttori di energia** che tutto avrebbero voluto **fuorché che tale “respingimento” aprisse un tavolo di discussione a due con il GSE** (dato il suo ruolo di “gestore” e come storicamente lo ha interpretato).

Era pressoché inevitabile che la **scelta del contenzioso davanti al TAR potesse farsi preferire** per l'immediatezza e la speranza di poter arginare l'emorragia; si è, per tale via, giunti all'ordinanza n. 1744/2023 del TAR di Milano che ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la **valutazione della compatibilità della norma interna con il diritto europeo**. Lo stesso Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 1126/2023 aveva sospeso in via cautelare gli effetti della sentenza n. 340/23, con cui il TAR Lombardia aveva annullato la delibera dell'ARERA, su cui si fonda l'atto oggetto di ricorso, ha **rinvio la discussione di merito già fissata per il 5.12.23 ad altra data**, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia, seppur attraverso l'onerosa strada del *solve et repete* era prevedibile che prima o poi **ci si sarebbe rivolti** (con i medesimi obiettivi di fondo del ricorso al TAR) alle Corti di Giustizia Tributarie, facendo leva sulla **natura di prestazione imposta**, sostanzialmente un tributo, per insindacabile scelta legislativa, determinato in termini di differenza di prezzo, ma che opera per così dire **su una sfera differente** (quella delle prestazioni imposte) e quindi, per inciso, del tutto **estraneo al campo di applicazione dell'Iva**. Se è vero che un tributo viene identificato con riferimento a

1. il definitivo **depauperamento patrimoniale del soggetto** inciso,
2. la **coattività della prestazione patrimoniale** richiesta (quindi non una modifica di un rapporto sinallagmatico),



3. la destinazione del **gettito ad enti pubblici** vale a dire la funzione pubblica della **prestazione patrimoniale imposta**,

sembrava arduo affermare che uno di essi **difetti nel caso di specie**.

Ed in effetti in tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza 355/1/2024, pur dando conto dell'ampia motivazione di segno opposto rinvenibile nella costituzione in giudizio del GSE, **aprendo la strada ad analoghe azioni di rimborso** quale che sia la modalità con cui è stato assolto l'obolo in questione. Sarebbe stato interessante leggere su quali basi il GSE **contesti la natura tributaria del prelievo**, tenendo presente che la norma in questione interviene **su un prezzo che ha una base contrattuale** che può essere violentata solo in virtù di una **prestazione patrimoniale imposta** in base ad una fonte autoritativa che faccia leva sugli interessi e su **finalità collettive di rango superiore rispetto a ciò che è legge tra le parti**.